

### Campionato a Squadre di Serie C2 gir. B

(904) ASD TT. MITICI COLLEFERRO B

decisione 3/2017-2018

(913) CRAL COMUNE ROMA

incontro del 7/10/2017 – 2ª giornata (2ª di andata)

### IL GIUDICE UNICO

nella seduta del 10/10/2017

- Considerato che in occasione della omologazione dell'incontro in epigrafe si è rilevato che l'atleta QUEMENER JACKY è stato schierato e utilizzato per la squadra CRAL COMUNE ROMA in occasione dell'incontro di Serie C2 gir. B del 7/10/2017 contro la squadra ASD TT. MITICI COLLEFERRO B;
- Accertato che dagli atti in possesso della FITET il suddetto atleta risulta tesserato in data 1/10/2017 e che pertanto alla data dello svolgimento dell'incontro lo stesso non poteva essere utilizzato con la squadra CRAL COMUNE ROMA (Reg. Naz. Att. Squadre - parte specifica art. 1.6.3);
- Considerato che per l'effetto di tale illegittimo utilizzo si è venuta di fatto a configurare la fattispecie della presentazione di squadra incompleta prevista e disciplinata dall'art. 26 comma 1 del vigente Regolamento dell'Attività a Squadre - parte generale
- Considerato che detta condizione ricorre per la seconda volta (vedi precedente decisione n. 01/2017-18 del 4-10-2017);
- Visto l'art. 26 del vigente Regolamento Nazionale dell'Attività a Squadre (parte generale) e, in particolare, il comma 2 del predetto articolo che disciplina e sanziona la presentazione di squadra incompleta ad un secondo qualsiasi incontro del campionato;

decide

1. - di escludere dal Campionato di serie C2 girone B la squadra CRAL COMUNE ROMA iscritta dalla Soc. ASD G.S. CRAL DIPENDENTI COMUNE ROMA;
2. - di retrocedere la squadra CRAL COMUNE ROMA nell'ultimo livello dei campionati regionali;
3. - di applicare alla Soc. ASD G.S. CRAL DIPENDENTI COMUNE ROMA l'ammenda di € 150,00 pari all'importo della tassa di iscrizione (art. 26.2.b del vigente Regolamento dell'Attività a Squadre - parte generale);
4. - di far osservare un turno di riposo alle squadre che in calendario avrebbero dovuto incontrare la squadra CRAL COMUNE ROMA;
5. - di vincolare la società ASD G.S. CRAL DIPENDENTI COMUNE ROMA al pagamento dell'ammenda entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento (art. 7.3 Reg. Naz. Att. Sq. - parte generale). In caso di mancato pagamento entro il termine fissato, se la stessa partecipa ad altro Campionato Regionale, è tenuta al predetto versamento prima del successivo incontro di campionato (art. 7.4 Reg. Naz. Att. Sq. - parte generale) con l'onere di trasmettere alla segreteria del Comitato Regionale la prova di avere effettuato il versamento. Ove tale versamento non venga effettuato entro i termini prescritti, la società sarà considerata inadempiente e sarà considerata rinunciataria senza preavviso in tutti i campionati in cui risulta iscritta.

IL GIUDICE UNICO

